



M.I.U.R.

Istituto Comprensivo Statale Completo "G. Galilei"
Via Trento e Trieste - 21049 Tradate
tel. 0331/842151 - 860455 fax:0331/844705
C.F.:80014780128 - sito web: icgalileitradate.it
e-mail:vaic814007@istruzione.it - vaic814007@pec.istruzione.it

**REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER LA DISCIPLINA DEI
CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI PER PARTICOLARI
ATTIVITA' E INSEGNAMENTI**

(D.I. 44 DEL 01 febbraio 2001, art. 33, c. 2, lett. G.)

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera con esperti, per tutte le attività o insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali per sopperire a particolari e motivate esigenze individuate nel Piano dell'Offerta formativa, per garantire l'arricchimento dell'offerta medesima, per realizzare programmi di formazione, di ricerca e sperimentazione, ovvero per assicurare il supporto tecnico specialistico all'attuazione del P.O.F. o allo svolgimento di servizi amministrativi particolarmente complessi.

Art. 2 – Condizioni per la stipula di contratti con esperti esterni

Con esperti esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, c. 4 del D.I. n° 44 del 01 febbraio 2011, soltanto per le prestazioni e per le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per l'inesistenza di specifiche professionalità, per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro.

I requisiti di legittimità per il loro conferimento sono definiti dall'art. 7, c. 6, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n° 165 e successive modifiche e integrazioni. Se l'esperto è dipendente pubblico, l'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza del soggetto, in applicazione delle norme vigenti.

Art. 3 – Individuazione del fabbisogno

Per le attività di insegnamento e/o di supporto al medesimo, il Dirigente scolastico, ricevuta la richiesta dal Collegio docenti, verifica la sua congruenza con il Piano dell'Offerta Formativa e individua la tipologia della professionalità richiesta.

Il Dirigente scolastico, sentito il Direttore SGA, individua altre eventuali necessità, in relazione all'attuazione di specifiche norme.

Il Dirigente scolastico verifica preliminarmente, attraverso interpellazioni interne, l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio, tenuto conto delle mansioni esigibili, e decide, qualora ne sussistono i presupposti, di ricorrere a una collaborazione esterna, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.

In relazione agli elementi individuati, come indicato nei precedenti commi, il Dirigente scolastico definisce i requisiti di professionalità richiesti, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la prestazione.

I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente

regolamento saranno determinati dal Consiglio d'Istituto.

1. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico, determina il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.

Ovvero

Il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto, è stabilito nella misura di seguito specificata a fianco dei relativi insegnamenti: da un minimo di € 17,50 ad un massimo di € 40,00 lordo dipendente, fatta eccezione per i professori universitari.

Ovvero

In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto.

2. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

3. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

Il compenso è erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

È fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Il Direttore SGA verifica la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti e con la disponibilità di bilancio.

Art. 4 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo on - line dell'Istituto.

Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare.

Per ciascun contratto deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto: termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- il corrispettivo proposto per la prestazione.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

E' facoltà dell'istituzione scolastica utilizzare altre forme aggiuntive di diffusione dell'avviso.

Qualora la normativa lo consenta, il Dirigente scolastico adotta la procedura ordinaria di contrattazione di cui all'art. 34 del D.I. 44/2001, mediante l'acquisizione di almeno tre preventivi, fermo restando che nella lettera-invito dovranno essere precisati tutti gli elementi di cui sopra.

Art. 5 – REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Si valuteranno, quindi:

- ✓ Titolo di studio;
- ✓ Curriculum del candidato con: esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- ✓ Esperienze metodologiche – didattiche Attività di libera professione nel settore Corsi di aggiornamento;
- ✓ Pubblicazioni e altri titoli;
- ✓ Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.

L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto.

Tuttavia, la Scuola dovrà pretendere che siano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione manderanno per fornire la prestazione.

Art. 6 – Procedura comparativa

Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei titoli prodotti valuta la Giunta esecutiva o apposita Commissione.

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- a) Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità.
 - ✓ Rispetto dei termini e delle modalità prescritte per la presentazione delle domande;
 - ✓ Presenza dei dati essenziali e di meriti richiesti;
- b) Valutazione delle domande.

La valutazione delle candidature verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi:

TITOLI DI CULTURALI (max punti 25)

- Titolo di studio inerente alla qualifica richiesta, fino a un massimo di punti 15;

- Altri titoli di studio attinenti alla qualifica richiesta (2 punti ciascuno), fino a un massimo di punti 6;
- Pubblicazioni attinenti alla qualifica richiesta (0,5 punti per pubblicazione), fino a un massimo di punti 4.

TITOLI PROFESSIONALI (max punti 40)

- Precedente esperienza nel settore (punti 2 per ogni anno scolastico – periodo di almeno 6 mesi);
- Precedenti esperienze nell’istituto, valutate positivamente (punti aggiuntivi 1 per ogni anno scolastico come sopra).

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PROGETTO OPERATIVO

(coerenza con gli scopi assegnati; contenuti e metodologia; disponibilità materiali e sussidi; impegni dell’esperto; elementi di particolare qualificazione del progetto: es. significatività dei rapporti col territorio): **(max punti 20)**

COSTI (max punti 15)

Minor onere economico a carico della scuola:

PO:PM=15:X (ove PO= prezzo offerta; PM= prezzo minore).

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati:

- Abbiamo già lavorato con valutazione positiva in istituto;
- Abbiamo svolto esperienze con valutazione positiva in altri istituti;
- Richiedono un compenso inferiore.

A tutte le candidature verrà attribuito un punteggio. La soglia di idoneità è stabilita in 60/100.

Nell’ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l’idoneità.

L’attività della Giunta si conclude con la predisposizione di una formale relazione contenente la specifica e dettagliata valutazione comparativa effettuata e una proposta di graduatoria.

La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata all’albo on-line dell’istituzione, l’indicazione dei soli aspiranti inclusi.

E’ fatto comunque salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle leggi 7 agosto 1990, n° 241 e 31 dicembre 1996, n° 675 e successive modificazioni e integrazioni.

Conclusosi la procedura di selezione, il Dirigente scolastico provvede all’affidamento del contratto, mediante atto scritto.

Art. 7 – Deroghe alla procedura comparativa

La scelta dell’esperto esterno con la quale conclude il contratto potrà avvenire qualora l’importo del contratto

Fermo restando quanto previsto dal regolamento è data facoltà al Dirigente Scolastico di dare affidamento incarichi ad esperti esterni che svolgono attività e funzioni particolari ai fini dell’attività scolastica seguendo la procedura negoziata senza bando (trattativa diretta) qualora l’importo complessivo del contratto non superi il limite di € 4.000,00 somma preventivamente stabilita dal Consiglio di istituto, ovvero quando sul mercato di riferimento sia presente un unico soggetto in possesso dei requisiti richiesti, o quando la natura della prestazione professionale sia tale da giustificare l’infungibilità del professionista.

In tal caso, dovranno comunque essere assicurati i requisiti generali, culturali e professionali di cui agli articoli precedenti.

Art. 8 – Stipula e durata del contratto

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

Il contratto deve avere il seguente contenuto minimo:

1. parti contraenti;
2. oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
3. durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
4. entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
5. luogo e modalità di espletamento dell'attività;
6. responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione;
7. impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicita della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
8. acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
9. spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;
10. la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
11. la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
12. la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Varese, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale;
13. la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
14. informativa ai sensi della privacy;
15. sottoscrizione del dirigente responsabile e dell'incaricato.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dall'articolo 2222 e seguenti del codice civile.

I contratti di cui al presente regolamento costituiscono prestazioni d'opera occasionale e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

